

REGOLAMENTO (CE) N. 1178/95 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1995

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 70 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento austriaco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e il regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, all'inizio della campagna cerealicola 1995/1996, di 70 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento austriaco;

considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare in quanto verrà aperta a fine campagna, ossia nel maggio 1995, ma riguarderà forniture che potranno aver luogo solamente a partire dal 1° luglio 1995; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, che prevede un termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta ed il pagamento, nonché all'articolo 16, terzo comma dello stesso regolamento, poiché se venisse applicata quest'ultima disposizione il prezzo accettato sarebbe soggetto a maggiorazioni mensili già nel caso in cui i cereali venissero ritirati dal magazzino d'intervento in luglio, visto che l'esportazione non è prevista prima di tale periodo;

considerando che il fatto generatore per la conversione delle offerte fatte all'intervento corrisponde alla data del pagamento dei cereali a norma del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽⁶⁾; che è opportuno applicare tale norma alle vendite previste dal presente regolamento, fatta salva la facoltà di prefissazione del tasso di conversione agricolo prevista agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento austriaco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per 70 000 tonnellate di frumento tenero panificabile da esso detenuto.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 70 000 tonnellate di frumento tenero panificabile, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. L'adempimento delle formalità doganali di esportazione non può aver luogo prima del 1° luglio 1995.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 70 000 tonnellate di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare solo a partire dal 1° luglio 1995. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁷⁾.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 1° giugno 1995, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁶⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

3. L'ultima gara parziale scade il 30 maggio 1996, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento austriaco.

Articolo 5

Per le offerte presentate anteriormente al 1° luglio 1995 si applicano le seguenti disposizioni:

- in deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93 il pagamento dev'essere effettuato entro il 31 luglio 1995;
- in deroga all'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93 il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta;
- fatta salva la facoltà di prefissazione del tasso di conversione agricolo, le offerte sono convertite utilizzando il tasso di conversione agricolo in vigore al momento del pagamento della partita dei cereali di cui trattasi.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo trattino dello stesso regolamento è svincolata solo qualora venga fornita la prova che l'adempimento delle formalità doganali di esportazione ha avuto luogo a partire dal 1° luglio 1995.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento, ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

I risultati delle analisi sono comunicati alla Commissione entro tre giorni.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

- a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;
- b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

— 2 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 72 kg/hl,

— un punto percentuale per il tenore di umidità,

— venti punti percentuali per l'indice di caduta di Hagberg,

— un punto percentuale per il tasso di proteine,

— mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, della Commissione⁽¹⁾

e

— mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

- c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:

— accettare la partita tal quale,

— oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di frumento tenero panificabile d'intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;

- d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di frumento tenero panificabile d'intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'articolo II.

⁽¹⁾ GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

2. Tuttavia se l'uscita del frumento tenero panificabile ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEAOG limitatamente ad

un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 8

L'organismo d'intervento austriaco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Burgenland	3 097
Niederösterreich	28 919
Oberösterreich	19 434
Steiermark	2 519
Wien	15 351

ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di 70 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento austriaco

[Articolo 7 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1178/95]

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario :
- Data dell'aggiudicazione :
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario :

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			<ul style="list-style-type: none"> — Peso specifico (kg/hl) — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta — Altri

*ALLEGATO III***Gara permanente per l'esportazione di 70 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento austriaco**

[Regolamento (CE) n. 1178/95]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta (in ECU/t) (1)	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) (in ECU/t) (per memoria)	Spese commerciali (in ECU/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(1) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

ALLEGATO IV

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti :

— DG VI-C-1

— Telex : 22037 AGREC B
22070 AGREC B (caratteri greci)— Telefax : 296 49 56
295 25 15.